

ORIGINALE

POLIZZA N.

Polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle concessioni edilizie rilasciate ai sensi di legge

Autorizzazione

codice cliente

AGENZIA

2148 - PORDENONE

Quiet. 3

Mod. 0867 - Ed. 12.2010

Contraente	Nominativo										
	EDILNAONIS S.R.L.										
	C.F.									Partita I.V.A.	
	01378990939									01378990939	
Durata del contratto	Decorrenza	giorno	mese	anno	Scadenza	giorno	mese	anno	Durata	anni	giorni
		19	10	2011		19	10	2012		1	0
		V. L. STURZO 2			33170	PORDENONE			PN		

Polizza sostituita	Numero
--------------------	--------

Ente garantito (Assicurato)	Denominazione									
	COMUNE DI PORDENONE									
	Indirizzo									Prov.
	C.SO VITTORIO EMANUELE, 64									PN
				C.A.P.	Località					
				33170	PORDENONE					

Estremi della concessione edilizia	Relativa a										
	REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE N° 2 AL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE										
	DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO "C" DEL PARCO COMMERCIALE DI VIALE AQUILEIA (CENTRO COMMERCIALE MEDUNA).										
	Data della notifica										

Documento dal quale risultano gli obblighi del Contraente	Ai sensi dell'art. 7 legge 28.1.1977										
	<input checked="" type="checkbox"/> Convenzione stipulata tra l'Ente garantito e il Contraente <input type="checkbox"/> Atto unilaterale d'obbligo del Contraente										
	Data di stipulazione o sottoscrizione										

Garanzie

Oneri ed obblighi assunti	Somme garantite
• Esecuzione delle opere di urbanizzazione	2.100.000,00
• Pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione	
• Sanzioni per ritardo pagamento del contributo	
• Pagamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione	
• Sanzioni per ritardato pagamento della quota	
Totale somme garantite	2.100.000,00

Fino alla concorrenza di DUEMILIONICENTOMILA/00 nei limiti delle suddette specifiche.

Le suddette somme corrispondono all'importo della cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento di ogni singolo onere ed obbligo assunto in dipendenza della concessione sopracitata, comprese, ove indicate e fino al limite massimo sopra evidenziato, le sanzioni previste dall'art. 3 legge 28.2.1985 n. 47 nonché derivanti dalla legge regionale

Condizioni e allegati	Sono operanti le condizioni particolari e gli allegati					
Premio	Premio netto	Accredito per sostituzione	Conguaglio	Accessori	Imposte	Totale*
	11.771,77			1.294,89	1.633,34	14.700,00
Premio unico	Premio netto			Accessori	Imposte	Totale
Supplementi ANNUALE	11.771,77			1.294,90	1.633,34	14.700,01

Emessa in PORDENONE in n. 4 copie ad un solo effetto il 19/10/2011

Dichiaro di aver ricevuto oggi:	giorno mese anno	l'importo totale del premio di perfezionamento*
	19 OTT. 2011	14.700,00

Definizioni

Ente garantito	Il comune che rilascia la concessione edilizia, Soggetto beneficiario della garanzia.
Contraente	La persona, l'ente o la ditta nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore.
Società	L'impresa assicuratrice.

Condizioni generali di assicurazione

1. Delimitazione della garanzia

Alle Condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza della somma garantita e fino al momento della liberazione del Contraente - il quale stipula per sé, per i propri successori ed aventi causa con vincolo solidale e indivisibile a favore dell'Ente garantito - si costituisce fideiussore per le somme dovute all'Ente garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in scheda di polizza.

2. Contraenza

Qualora sotto la denominazione Contraente siano comprese più persone, queste assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla presente polizza.

3. Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio

Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della "concessione" per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società il minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con le modalità indicate in scheda di polizza. Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente garantito.

4. Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società uno dei seguenti documenti:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito;
- una dichiarazione, rilasciata dall'Ente garantito, che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

5. Deposito cautelativo

In caso di ricezione della comunicazione scritta di escussione della presente polizza e nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta all'Ente garantito dalla Società.

6. Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

7. Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

8. Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

9. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

10. Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Società risultante dalla polizza stessa.

Nel caso di contratto stipulato con Contraente che non sia "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2 C.C., il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo dove ha sede la Società, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

In tutti gli altri casi, nonchè per le eventuali controversie che possano sorgere tra la Società e l'Assicurato/Ente garantito, il Foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge.

11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Condizione particolare (operante soltanto se espressamente richiamata in scheda di polizza)

A - Validità della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto dagli artt. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, nel caso che l'obbligo assunto sia il pagamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione, e/o costo di costruzione, la durata della presente polizza non potrà mai superare il periodo di tempo fissato nella scheda di polizza, e la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.

La Società rimane tuttavia impegnata per le inadempienze del Contraente all'obbligo di cui sopra, denunciate entro il termine di tre mesi dalla scadenza della polizza stessa.

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni generali:
Art. 5 - deposito cautelativo
Art. 6 - rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento

Art. 7 - rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.
Art. 10 - deroga alla competenza territoriale

IL CONTRAENTE

Dichiaro che la firma del Contraente è autentica e che ho accertato i poteri di firma





Spettabile
COMUNE DI PORDENONE
C.so Vittorio Emanuele II 64
33170 Pordenone

OGGETTO: POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 2148500213677 DEL 19 ottobre 2011 DI € 2.100.000 PER CONTO EDILNAONIS SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO "C" DEL PARCO COMMERCIALE DI VIALE AQUILEIA (CENTRO COMMERCIALE MEDUNA)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445).**

IL sottoscritto [REDACTED], nella mia qualità di FUNZIONARIO PROCURATORE della Società [REDACTED] con sede legale in 20161 [REDACTED] - ed ivi domiciliato per la carica, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

di essere legittimato alla sottoscrizione del contratto suindicato in quanto avente i poteri di impegnare la Compagnia stessa in forza di procura N° DI REPERTORIO: 116536 del 14 LUGLIO 2006

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego fotocopia del mio documento di identità.

PORDENONE, lì 19 OTTOBRE 2011

Il Dichiarante





Allegato AG

Condizioni Aggiuntive

Allegato alla Polizza n.
2148500213677

Agenzia Generale di
2148 - PORDENONE

Contraente
EDILNAONIS S.R.L.

Con il presente allegato si precisa che la somma garantita di € 2.100.000,00 deve intendersi così ripartita:

- € 1.470.000,00 a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione
- € 630.000,00 a garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione nonché della loro cessione al Comune e/o della costituzione delle servitù di uso pubblico, unitamente alle relative aree. La manutenzione delle opere di urbanizzazione cesserà al momento della loro cessione al Comune di Pordenone e/o asservimento all'uso pubblico.

Si precisa inoltre che l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare le obbligazioni a „prima richiesta“ del Comune senza opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1945 C.C., compresa l'eccezione di decadenza dei termini di cui all'art. 1957 C.C. con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 C.C. e senza attendere la pronuncia del giudice.

Fermo il resto.

IL CONTRAENTE





PIRELLA GÖTTSCHE LOWE